

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

Vigente al : 6-6-2022

Art. 13

Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. All'[articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

2. All'[articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2019, n. 44](#), relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. All'[articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2022».

((3-bis. Al [comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso intestata")).

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'[articolo 1, comma 932-bis, lettera a\), della \(\(legge 30 dicembre 2018, n. 145\)\)](#), Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi

dell'[articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), così come aggiornato ai sensi dell'[articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

((4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'[articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), anche con i poteri di ordinanza previsti dall'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), e dall'[articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'[articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016](#). All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'[articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'[articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "[all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#)" sono sostituite dalle seguenti: "[all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 156](#)";

b) alle lettere b) e c), le parole: "[di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016](#)" sono sostituite dalle seguenti: "[di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019](#)".

4-quinquies. All'[articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), le parole da: "ma e' comunque" fino alla fine del comma sono soppresse)).